

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

LLPP-ALPPN/ESR-0-1999

D.Lgs. 152/06, art. 208 – L.R. 34/2017 – Società RE.TE. S.R.L. - Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Fiume Veneto (PN), Via dei Pinali, n. 17.

Il Titolare di P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres. di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. di approvazione dei criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR);

Evidenziato che la Società RE.TE. S.R.L., con sede legale in Via dell'Artigianato, n. 21 a Musile di Piave (VE), con istanza datata 19 agosto 2019, presentata per il tramite dello studio AM. & CO. S.r.l. a mezzo n.2 PEC registrate al prot. n. AMB-GEN-2019-41935-A e 41941-A del 30 agosto 2019, ha chiesto l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per un nuovo impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Fiume Veneto (PN), Via dei Pinali n. 17;

Rilevato che in sede di istanza, il Legale Rappresentante della Società proponente:

- ha chiesto anche la deroga ai vincoli di distanza da centri abitati e case sparse (ex art.15 L.R. 34/2017);
- ha dichiarato che l'impianto:
 - o non deve essere sottoposto a procedura di VIA nè di verifica di assoggettabilità di cui

all'art.20 del D.Lgs. 152/06, per le seguenti motivazioni: "potenzialità attività di R3 inferiore a 10 t/giorno";

- non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica;
- non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio dell'AIA;

Dato atto che la pratica è composta dalla seguente documentazione:

- Modello 1 – Dichiarazione del progettista dott. David Massaro, sulle informazioni relative all'impianto;
- Modello 2 – Scheda autorizzazioni e vincoli, a firma del progettista dott. David Massaro;
- Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, a firma del Legale Rappresentante;
- Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, a firma del Legale Rappresentante;
- Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti soggettivi di MARASCALCHI SEBASTIANO in qualità di Legale Rappresentante della Società RE.TE. SRL;
- Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva sulle capacità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'impianto, sulla titolarità dell'impianto e disponibilità dell'area, a firma del Legale Rappresentante;
- copia modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza;
- copia del bonifico di pagamento degli oneri istruttori;
- elaborati progettuali;

Dato atto che, con PEC prot. n. AMB-GEN-2019-44680-P del 17 settembre 2019, la Regione Friuli V.G. ha comunicato alla Società proponente, al Comune di Fiume Veneto, al Servizio Valutazioni ambientali della Regione, al Gestore del servizio idrico integrato Livenza Tagliamento Acque Spa, all'ARPA-FVG ed all'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale", l'avvio del procedimento amministrativo, da concludersi entro 150 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensioni di legge; con la suddetta nota è stata altresì convocata la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17 ottobre 2019;

Rilevato che sono pervenuti i seguenti pareri ed osservazioni, di cui è stata data lettura in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi:

- nota prot. n. 46264-P del 27 settembre 2019 con cui il Servizio valutazioni ambientali della Regione FVG ha comunicato che *"...in tale fattispecie il progetto non necessita di procedimenti in materia di VIA indipendentemente da una verifica puntuale sulla applicazione dei criteri localizzativi di cui al precitato DM in quanto la richiesta di trattamento risulta minore o uguale alla soglia dimensionale dimezzata di cui alla sopracitata categoria progettuale. Resta inteso che laddove la richiesta di autorizzazione per attività R3 dovesse superare la soglia dimensionale delle 5 t/giorno, sarà compito della ditta proponente verificare l'appartenenza o meno dell'impianto a uno dei criteri localizzativi indicati dal DM 52/2015 e nel caso richiedere l'attivazione del procedimento di screening di VIA allo scrivente Servizio";*
- nota prot. n. 33573/P del 10 ottobre 2019, registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2019-48562-A del 10 ottobre 2019, con cui l'ARPA Friuli V.G. ha comunicato le proprie considerazioni, chiedendo tra l'altro integrazioni e chiarimenti. Con riferimento alla deroga ai vincoli di distanza richiesta, in particolare, ARPA FVG ha comunicato che: *"In merito a tale aspetto, considerato che l'attività è posta all'intero di un'area classificata come Z.T.O. D2, che le attività principali si svolgeranno prevalentemente all'interno del capannone esistente, che le attrezzature ed i macchinari per la riduzione volumetrica dei rifiuti cartacei che la Ditta dichiara di voler utilizzare, opereranno sempre in ambiente chiuso, internamente al capannone sede dell'azienda; vista la previsione di impatto acustico elaborata e la valutazione sulla capacità di attenuazione delle pareti dell'edificio, soprattutto per quanto riguarda l'emissione sonora prodotta dal macchinario di taglio dei rifiuti di carta e cartone, per quanto di competenza, non si riscontrano motivi ostativi all'accoglimento della domanda di deroga ai vincoli di distanza di cui sopra.";*
- nota prot. n. 11297/19 datata 14 ottobre 2019, registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2019-49055-A del 15 ottobre 2019, con cui Livenza Tagliamento Acque Spa ha chiesto integrazioni e chiarimenti;
- nota prot. n. 19566 di data 17 ottobre 2019 depositata agli atti in sede di Conferenza di Servizi con cui il Comune di Fiume Veneto ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico-

edilizio ed acustico, con la prescrizione che *“entro 60 giorni dalla messa in esercizio completa dell'attività e dei due macchinari per la riduzione volumetrica, venga effettuata una verifica dei livelli di impatto acustico presso i recettori sensibili al perimetro...”*, nonché richiesta di integrazioni ai fini dell'autorizzazione allo scarico;

Considerato che anche il Servizio gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Friuli V.G. ha chiesto alla Società proponente di fornire chiarimenti ed integrazioni documentali ai fini istruttori, come riportato nel verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 17 ottobre 2019;

Evidenziato che con l'operazione R13 messa in riserva si intende lo stoccaggio che non comporti alcun trattamento dei rifiuti; invece, l'attività che prevede anche operazioni di disimballaggio, svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e confezionamento di nuove composizioni di carico, può essere correttamente identificata con l'attività di recupero R12 *“accorpamento”*, dal momento che tale attività prevede un intervento di manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi); tutte le operazioni svolte dovranno comunque sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti.;

Dato atto che la Conferenza di Servizi ha stabilito di sospendere i propri lavori e di assegnare alla Società proponente trenta giorni per fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste;

Dato atto che con nota prot. AMB-GEN-2019-49698-P del 18 ottobre 2019 è stato trasmesso a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento il verbale della riunione della Conferenza di Servizi con allegati i sopraccitati pareri, sospendendo i termini del procedimento per richiesta integrazioni;

Considerato che la Società RE.TE. S.R.L. ha presentato la documentazione integrativa con note registrate al protocollo regionale n. AMB-GEN-2019-52833-A del 06 novembre 2019 e n. 54717-A del 18 novembre 2019, trasmesse anche in duplice copia cartacea;

Considerato altresì che con nota prot. n. AMB-GEN-2019-54920-P del 18 novembre 2019 le succitate integrazioni sono state trasmesse agli Enti per i pareri di competenza, convocando la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19 dicembre 2019;

Visto che la Società RE.TE. S.R.L. con nota registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2019-57009-A del 29 novembre 2019, ha presentato agli Enti ulteriore documentazione integrativa, riguardante l'autorizzazione allo scarico di competenza di Livenza Tagliamento Acque Spa;

Dato atto che sono pervenuti i seguenti pareri di cui è stata data lettura in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2019:

- nota prot. n. 41111/P del 11 dicembre 2019, registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2019-59082-A del 11 dicembre 2019, con cui l'ARPA Friuli V.G. *“ricordando anche quanto già espresso nel precedente parere prot. n°33573 dd. 10/10/2019, prende atto delle precisazioni fornite dal Proponente in risposta alle richieste inoltrate con la nota di cui sopra, rammentando l'importanza di porre particolare attenzione nella scelta ed attribuzione dei codici rifiuto, nell'attuazione delle specifiche procedura di verifica e controllo delle tipologie e qualità dei rifiuti in ingresso all'impianto, in special modo per quelle categorie provenienti da utenze domestiche e destinate ad essere avviate al recupero come EoW.”*;
- nota prot. n. 13969/19 datata 16 dicembre 2019, registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2019-59956-A del 17 dicembre 2019, con cui Livenza Tagliamento Acque Spa ha rilasciato l'assenso allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura nera di Via dei Pinali;
- nota del Comune di Fiume Veneto datata 18 dicembre 2019 registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2019-60492-A del 19 dicembre 2019 di trasmissione dell'autorizzazione n. 20/2019 del 09 dicembre 2019 per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e piazzali esterni, e della Deliberazione di Giunta comunale n.250 del 16 dicembre 2019 di *“classificazione di industria insalubre di PRIMA CLASSE, lettera B – N.100 Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento”*;

Dato atto che il Presidente della Conferenza di Servizi per quanto di competenza del Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli V.G ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni integralmente riportate nel verbale della riunione del 19 dicembre 2019 e che vengono recepite nel presente provvedimento;

Ricordato che l'impianto è localizzato in Zona classificata D2 dal PRGC, ad una distanza inferiore a 100 m dalla Zona A2 e A7 del Comune di Fiume Veneto, quindi, ai sensi dell'art. 8 delle Norme di Attuazione dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, il livello di tutela deve considerarsi di attenzione limitante; pertanto, la Società ha chiesto la deroga ai vincoli di distanza definiti dal Piano Regionale di gestione rifiuti; in allegato all'istanza è stata presentata la "Relazione di deroga dai vincoli di distanza", che fornisce le motivazioni per la concessione della stessa, da cui risulta in particolare che:

- l'attività di trattamento dei rifiuti conferiti all'impianto sarà realizzata interamente all'interno di un fabbricato tamponato su tutti e quattro i lati già interamente realizzato;
- le operazioni di ricezione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti verranno realizzate su superficie pavimentata impermeabilizzata coperta (fabbricato), mentre la superficie scoperta sarà interessata dal solo stazionamento di due cassoni coperti contenenti EoW a matrice cartacea;
- la pavimentazione, interamente realizzata in c.a. e quella esterna realizzata in asfalto non permetteranno il contatto diretto tra il suolo e i materiali gestiti (rifiuti ed EoW);
- tra lo stabilimento della ditta RE.TE. Srl e le aree sensibili sono frapposti fabbricati produttivi di altezza minima pari a 8 m;
- i rifiuti in ingresso all'impianto presentano stato fisico solido non pulverulento e non putrescibili, e l'attività non produrrà emissioni in atmosfera, né di tipo diffuso né di tipo convogliato;
- eventuali spanti accidentali che si dovessero verificare durante le operazioni di carico o scarico dei rifiuti, verranno prontamente eliminati attraverso la raccolta dei rifiuti stessi e l'impiego di materiale assorbente se necessario e l'area interessata verrà riportata al suo aspetto originario;
- i rifiuti costituiti da batterie e accumulatori saranno contenuti all'interno di appositi contenitori a tenuta aventi caratteristiche chimico-fisiche adeguate al fine di contenere gli eventuali liquidi che dovessero ipoteticamente fuoriuscire dalle batterie;
- durante lo svolgimento delle operazioni di recupero non vengono prodotti reflui che potrebbero essere sversati accidentalmente nel suolo;
- l'utilizzo di cassoni coperti permetterà di evitare il contatto tra gli EoW a matrice cartacea e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, impedendo così il trasporto nelle acque di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente;

Dato atto che la Conferenza di Servizi, valutato quanto sopra riportato, ha ritenuto che non sussistano motivi ostativi al rilascio della deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati;

Dato atto che la Società RE.TE. S.R.L., per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per il ripristino dell'area, ai sensi della L.R. 34/2017, art. 26, dovrà costituire a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la garanzia finanziaria di euro **€ 179.620,61 (centosettantanovemilaseicentoventi/61 euro)**, calcolata, ai sensi del D.P.G.R. 502/1991 e della L.R. 34/2017, in relazione alle potenzialità dell'impianto, come segue:

- impianti tecnologici di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con potenzialità autorizzata fino a 25 t/g (2 t/g – più 11 t/g di non pericolosi): 152.705,98 euro;
- deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata superiore a 100 m³ e fino a 500 (136 m³): 7.635,30 euro + euro 57,27,18 x 36 m³ = 9.697,02 euro;
- deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata superiore a 100 m³ e fino a 500 (67 m³ di rifiuti pericolosi in ingresso, più 50 m³ di rifiuti prodotti che possono essere pericolosi o non pericolosi): euro 15.270,60 + euro 114,53 x 17 m³ = 17.217,61 euro;

Rilevato che la Conferenza di Servizi, preso atto di tutti i pareri e valutato che non vi sono state opinioni dissenzienti, ha concluso positivamente i propri lavori;

Dato atto che con PEC prot. n. AMB-GEN-2019-60911-P del 20 dicembre 2019 è stato trasmesso ai Soggetti convocati il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2019, con i relativi allegati;

Preso atto che il tecnico responsabile della gestione dell'impianto, ai sensi dell'art.29 della L.R. 34/2017, sarà il Sig. Marascalchi Sebastiano;

Dato atto che tramite PEC registrata al prot. n. AMB-GEN-2020-762-A del 09.01.2020, la Società proponente ha trasmesso copia del modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente Decreto;

Ritenuto di rilasciare l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Fiume Veneto (PN), Via dei Pinali n. 17, con le prescrizioni riportate nell'allegato 1 "Scheda tecnica impianto" e nell'allegata autorizzazione n. 20/2019 del 09 dicembre 2019 con cui il Comune di Fiume Veneto ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e piazzali esterni, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006 modificato dalla legge 2 novembre 2019, n.128 di conversione in legge- del decreto-legge 3 settembre 2019, n.101 per quanto attiene alla cessazione della qualifica di rifiuto delle materie recuperate;

Considerato che i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del succitato art. 184-ter dispongono, tra l'altro, che:

- le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati entro 10 giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante;
- l'ISPRA (o l'ARPA territorialmente competente all'uopo delegata) controlla a campione, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione da comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);
- il MATTM trasmette le proprie conclusioni all'autorità competente, la quale avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 che stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di Servizio e staff e l'art. 21 che prevede l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del Servizio da parte del Direttore di Servizio;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01/10/2015 e ss.mm.ii. e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il cui articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2365 del 14 dicembre 2018 con la quale è stato conferito all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2019 e per la durata di tre anni;

Visto il Decreto del Direttore centrale n. 5024/AMB di data 27 dicembre 2018 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" all'ing. Marcello Salvagno, prorogato con Decreto n. 5186/AMB del 23 dicembre 2019;

Visto il Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 780/AMB di data 04 febbraio 2019 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla Posizione Organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti";

Decreta

1. Per quanto esposto nelle premesse, parti integranti del presente provvedimento, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone o Enti, la Società RE.TE. S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Fiume Veneto (PN), Via dei Pinali n. 17.

2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali.
3. Viene concessa la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati e dalle case sparse previsti dalla pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 34/2017.
4. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, i limiti e le prescrizioni, compreso l'obbligo di presentare idonea garanzia finanziaria, sono riportate nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto" e nell'allegata autorizzazione n. 20/2019 del 09.12.2019 con cui il Comune di Fiume Veneto ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e piazzali esterni, da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
5. La presente autorizzazione unica viene redatta in formato digitale e sarà pubblicata per estratto sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento sarà trasmesso a mezzo PEC alla Società RE.TE. S.R.L., nonché ai Soggetti di seguito indicati:
 - Comune di Fiume Veneto;
 - Società Livenza Tagliamento Acque Spa;
 - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (già A.A.S. n. 5 "Friuli-Occidentale");
 - ARPA Friuli V.G.
6. La presente autorizzazione unica sarà trasmessa all'ISPRA, ai sensi dell'art. 184 ter, c. 3-bis, del D.Lgs. 152/06.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica della presente autorizzazione.

P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti
ing. Marcello Salvagno
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05 e s.m.i.)

ALLEGATO 1
“SCHEMA TECNICA IMPIANTO”

1. Soggetto autorizzato

Società:

- Denominazione: **RE.TE. S.R.L.**;
- Sede legale: Via dell'Artigianato, n.21 - 30024 Musile di Piave (VE);
- Codice Fiscale: 03543210276;
- Partita Iva: 03543210276;
- Numero REA: VE - 316782.

2. Localizzazione impianto

- a. Indirizzo: Via dei Pinali, n. 17 – Fiume Veneto (PN);
- b. Riferimenti catastali: Foglio 24, mappale 485;
- c. Riferimenti urbanistici: PRGC del Comune di Fiume Veneto – Z.I. Chiesuole a Cimpello - Z.T.O. D2 – ambiti produttivi.

3. Elaborati progettuali approvati

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

Num.	Titolo	Data
	Relazione tecnica	19.08.19
	Relazione di deroga dai vincoli di distanza	19.08.19
	Relazione di compatibilità ambientale	19.08.19
	Procedure di verifica	19.08.19
	Quadro economico	19.08.19
	Cronoprogramma	19.08.19
	Valutazione previsionale di impatto acustico	20.08.19
	Documentazione fotografica	
	Piano di dismissione	19.08.19
	Relazione geologica	30.12.05
Tav. 1	Inquadramento generale	19.08.19
Tav. 2	Prospetti	19.08.19
Tav. 3	Lay-out funzionale - rev. 01	25.10.19
Tav. 4	Reti raccolta reflui - rev. 02	28.11.19
	Nota di risposta alla richiesta di integrazioni	25.10.19
Mod. 1	Scheda impianto rev. 01	25.10.19
	Istruzione operativa controllo della radioattività	19.08.19
	Procedure end of waste carta e cartone	14.11.19
	Nota integrativa per LTA SPA	28.11.19

4. Tipologia impianto

L'impianto è classificato:

definizione tipologia impianto				
macrocategoria	tipologia impianto	categoria	attività	operazione
Recupero	Stoccaggio	Stoccaggio	Messa in riserva	R13
Recupero	Recupero	Meccanico	Recupero carta	R3
Recupero	Selezione	Meccanico	Selezione, cernita, riduzione volum.	R12
Recupero	Selezione	Meccanico	Accorpamento/ riconfezionamento	R12
Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12
Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Messa in riserva RAEE	R13

5. Potenzialità dell'impianto

Potenzialità autorizzata: **1.800 Mg/anno; 13 Mg/giorno**, di cui

- Sola messa in riserva R13 / accorpamento R12: **600 Mg/anno**
- Selezione/cernita RAEE pericolosi (R12): **400 Mg/anno; 2 Mg/giorno;**
- Selezione/cernita RAEE non pericolosi (R12): **400 Mg/anno; 6 Mg/giorno;**
- Selezione/cernita carta e cartone (R3, R12): **400 Mg/anno; 5 Mg/giorno.**

Capacità istantanee di stoccaggio rifiuti in ingresso:

- Rifiuti non pericolosi: **79 Mg – 136 m³;**
- Rifiuti pericolosi: **29 Mg - 67 m³;**

Sono altresì autorizzate le operazioni R13/D15 dei rifiuti prodotti (pericolosi o non pericolosi), oltre il deposito temporaneo, per una capacità di stoccaggio di **30 Mg** corrispondente a **50 m³**.

6. Tipologia di rifiuti gestiti

L'impianto è autorizzato a ricevere in ingresso le seguenti tipologie di rifiuti, da sottoporre alle rispettive operazioni di recupero:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
160601*	Batterie al piombo	R13 R12 (accorpamento)
160602*	Batterie al nichel-cadmio	
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	
200121*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	R13 R12 (accorpamento) R12 (selezione e cernita)
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13 R12 (accorpamento)
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13 R12 (accorpamento) R12 (selezione e cernita)
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	
200136	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	
160122	Componenti non specificati altrimenti	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 R12 (accorpamento)
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 R12 (accorpamento)
150102	Imballaggi di plastica	R13 R12 (accorpamento)
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13 R12 (accorpamento)
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	R13 R12 (accorpamento)
150101	Imballaggi di carta e cartone	R13 R12 (accorpamento) R12 (selezione e cernita) R3
200101	Carta e cartone	

Rifiuti prodotti autorizzati per le operazioni R13/D15:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 D15
160601*	Batterie al piombo	
160602*	Batterie al nichel-cadmio	
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	
160605	Altre batterie e accumulatori	
191201	Carta e cartone	
191202	Metalli ferrosi	
191203	Metalli non ferrosi	
191204	Plastica e gomma	
191205	Vetro	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	

7. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) - Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

L'impianto si inserisce all'interno di un lotto di terreno avente estensione complessiva di 2.060 m² circa di cui 1.110 m² circa coperti e pavimentati in c.a. e i rimanenti 950 m² circa scoperti e pavimentati in asfalto.

La superficie coperta è costituita da un fabbricato a forma rettangolare con lati di sviluppo su pianta di 37 m x 30 m e altezza sottotrave pari a 8 m.

La superficie complessiva del fabbricato è pari a 1.110 m² circa di cui 78 m² circa adibiti a uffici, spogliatoi e servizi igienici, mentre i rimanenti 1.032 m² circa sono adibiti alla gestione dei rifiuti ed alla viabilità interna.

La recinzione esterna è realizzata su tutti i lati con rete elettrosaldata h 1,5 m sostenuta da zoccolo in cls da 0,5 m. Lungo il lato Est del fabbricato l'insediamento confina con altra attività produttiva.

La superficie esterna scoperta, interamente realizzata in asfalto, è asservita da un sistema di captazione delle acque meteoriche.

L'attività di gestione rifiuti verrà svolta interamente su superficie coperta, fatta eccezione per due cassoni coperti adibiti allo stoccaggio di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) a matrice cartacea.

AREE FUNZIONALI DELL'IMPIANTO identificate da apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica (rif. Tav. 03):

- A – Settori di conferimento/carico/scarico;
- Settori di stoccaggio rifiuti in ingresso (interni):
 - 1 – area stoccaggio batterie e neon (160601*, 160602, 160604, 200121*)
 - 2 – area stoccaggio RAEE pericolosi non contenenti CFC e HCFC (160213*, 160215*, 200135*)
 - 3 – area stoccaggio RAEE pericolosi contenenti CFC e HCFC (160211*, 200123*)
 - 4 – area stoccaggio RAEE non pericolosi (160214, 160216, 200136)
 - 5 – area stoccaggio cavi (160122, 170411, 160216)
 - 6 – area stoccaggio imballaggi misti (150106)
 - 7 – area stoccaggio imballaggi in plastica (150102)
 - 8 – area stoccaggio cartucce toner (080318, 160216)
 - 10 – area stoccaggio estintori (160505)
 - 14 – area stoccaggio carta e cartone (150101, 200101)
- Settori di stoccaggio rifiuti prodotti (aree 9 e 11 interne)
- Settori di stoccaggio materiali prodotti (EOW carta e cartone) – aree 15 e 16 esterne;
- Settore di selezione e cernita RAEE (area 12 interna);
- Settore di selezione, cernita, riduzione volumetrica di carta e cartone (area 13 interna).

Tutte le aree funzionali dell'impianto prevedono lo stoccaggio a terra dei rifiuti (non in cumulo ma contenuti in imballi), fatta eccezione per l'area n. 11 destinata allo stoccaggio dei rifiuti prodotti che prevede l'utilizzo di una scaffalatura autoportante.

Le attività svolte saranno le seguenti:

- 1) Attività di Messa in Riserva (R13) con eventuale accorpamento (R12);
- 2) Attività di selezione e cernita dei RAEE pericolosi (R12) non contenenti CFC e HCFC;
- 3) Attività di selezione e cernita dei RAEE non pericolosi (R12);
- 4) Attività di selezione, cernita e riduzione volumetrica dei rifiuti a matrice cartacea (R12, R3).

La selezione e cernita sarà svolta manualmente o con strumentazioni ad uso manuale.

L'impianto sarà dotato delle seguenti apparecchiature:

- pesa a pavimento (portata di 2000 kg);
- muletto elettrico;
- n. 2 trituratori per la carta di piccola taglia a tecnologia standardizzata;
- rilevatore manuale di radioattività.

EOW PRODOTTI

- Rifiuti in entrata: da un punto di vista merceologico i rifiuti rispetteranno le caratteristiche stabilite dal punto 1.1.2 di cui all'Allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05.02.1998, vale a dire "cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643".
- Processi e tecniche di trattamento: i processi di trattamento dei rifiuti a matrice cartacea finalizzati alla produzione del materiale che cessa la qualifica di rifiuto sono sostanzialmente divisi in due fasi:
 - o Attività di selezione e cernita manuale
 - o Attività di riduzione volumetrica
- Criteri di qualità: il materiale che cessa la qualifica di rifiuto a matrice carta e cartone rispetterà le caratteristiche stabilite dalla norma UNI-EN 643:2014, la quale definisce le qualità di carta e cartone da reimpiegare nella manifattura di prodotti di carta e cartone nell'industria cartaria.
- Requisiti relativi ai sistemi di gestione: controllo qualità e automonitoraggio.
- Dichiarazione di conformità: la Società fornirà all'utilizzatore del materiale una dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dalle Norme UNI EN 643 dettagliando il Gruppo di qualità ottenuto e identificando il codice CER del rifiuto sottoposto a recupero.

8. Impatto acustico

Soggetto competente: Comune di Fiume Veneto

Il Comune di Fiume Veneto, nell'esprimere parere favorevole all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, ha prescritto che entro 60 giorni dalla messa in esercizio completa dell'attività e dei due macchinari per la riduzione volumetrica, venga effettuata una verifica dei livelli di impatto acustico presso i recettori sensibili al perimetro.

9. Autorizzazione scarico in fognatura di acque reflue assimilate a domestiche derivanti dai servizi dei locali uffici, mensa e spogliatoi

Soggetto competente: Gestore del servizio idrico integrato Livenza Tagliamento Acque Spa

Premesso che:

- L'istruttoria è basata sulla documentazione presentata dalla ditta RE.TE. S.R.L. alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG e trasmessa da quest'ultima alla Società LTA Spa con nota pec Prot. n. 0044680/P del 17.09.2019 come poi successivamente integrata con le pec inviate in data 06/11/2019, 15.11.2019 e 28.11.2019 per effetto delle integrazioni richieste nella Conferenza Servizi del 17.10.2019.
- La ditta RE.TE. S.R.L. intende realizzare e gestire un impianto di recupero pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Fiume Veneto, via dei Pinali n.17 sul terreno individuato catastalmente al mappale 485 del foglio 24.
- L'istanza, per quanto di competenza della Società LTA Spa, riguarda lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate a domestiche derivanti dai servizi dei locali uffici, mensa e spogliatoi.
- Sono stati assolti i diritti di segreteria previsti dal "Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza".

- Lo schema fognario rappresentato nella "Tavola 4" del 28.11.2019 è conforme a quanto previsto dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di LTA S.p.A. del 13.12.2016 ed approvato con deliberazione dell'Assemblea della CATOI "Lemene" n° 22 del 19.12.2016.

Motivazione:

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica effettuata dal tecnico delegato della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato nel comune di Fiume Veneto.

Decisione:

Rilascio dell'atto di assenso allo scarico di acque reflue assimilate a domestiche prodotte dall'attività della ditta RE.TE. S.R.L. nell'insediamento di via dei Pinali, 17, di Fiume Veneto (mappale 485 del foglio 24), nella pubblica fognatura nera di via dei Pinali nel rispetto del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" e di quanto riportato negli elaborati di istanza.

Prescrizioni:

- Comunicare a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.lta.it, l'inizio delle lavorazioni relative alle opere fognarie interne con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi alla Divisione Fognatura della società;
- Produrre adeguata documentazione fotografica delle opere fognarie interne nella fase della loro realizzazione al fine di descrivere compiutamente ciascuna porzione di opera ed individuare compiutamente la rete di scarico.
- Inviare, a lavori ultimati, copia della documentazione fotografica, con planimetria indicante i coni visuali, unitamente al modulo di "Dichiarazione di conformità delle opere eseguite" MOD 129 alla Divisione Fognatura della società all'indirizzo pec info@pec.lta.it.
- Adottare tutte le misure necessarie, e/o prescritte, dirette al rispetto di quanto stabilito dal vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
- Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie dirette all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, incrementando riciclo e riutilizzo di cui all'art. 98 del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152.
- Mantenere in buono stato di efficienza i manufatti di trattamento (condensagrassi) provvedendo ad effettuare le idonee pulizie periodiche nonché all'asportazione dei fanghi ai sensi dell'articolo 71 comma 2 del vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
- Consentire al personale della società l'attività di sorveglianza e controllo presso l'insediamento ai sensi dell'articolo 67 del vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
- Richiedere nuovo nulla osta allo scarico per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento o in caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica degli scarichi.

Si precisa che a far data dalla "Dichiarazione di conformità delle opere eseguite" verrà applicata la tariffa di fognatura e depurazione ai sensi degli articoli 10, 76 e 81 del vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".

10.

Soggetto competente: Comune di Fiume Veneto

**Autorizzazione
allo scarico in
fognatura di
acque
meteoriche e
di dilavamento
dei piazzali
esterni**

L'autorizzazione n. 20/2019 del 09.12.2019 allo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni con recapito in rete fognaria, rilasciata dal Comune di Fiume Veneto, è allegata quale parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica.

**11. Prescrizioni -
Misure
precauzionali
e di sicurezza.**

La Società RE.TE. S.R.L. relativamente alla gestione dei rifiuti dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. all'ingresso dell'impianto dovrà essere presente un cartello riportante almeno gli estremi dell'autorizzazione;
- b. i settori di deposito dei rifiuti dovranno essere adeguatamente identificati in modo chiaro mediante un'apposita cartellonistica riportante anche il codice EER dei rifiuti presenti ed indicante chiaramente se trattasi di rifiuti in ingresso o derivanti dalla lavorazione, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti; analogamente dovranno essere chiaramente identificati i settori di deposito contenenti i materiali (EOW) ottenuti dall'attività di recupero R3;
- c. le aree destinate alla mera messa in riserva dei rifiuti (ovvero R12 accorpamento) dovranno essere adeguatamente identificate con apposita cartellonistica indicante l'operazione ed i codici EER dei rifiuti ivi presenti; dovrà essere assicurata la tracciabilità delle singole partite di rifiuti oggetto dell'accorpamento;
- d. dovrà essere evitata la dispersione di reflui, polveri, odori ed emissioni sonore, in conformità alla vigente normativa;
- e. l'impianto dovrà rispettare la normativa in materia antincendio e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza;
- f. dovrà essere garantita la corretta manutenzione dell'impianto, delle pavimentazioni e delle attrezzature di controllo e di servizio;
- g. l'impianto dovrà essere dotato di idonei presidi per eventuali sversamenti/perdite di idrocarburi/sostanze oleose;
- h. il materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EOW) prodotto dall'attività di recupero R3 sui rifiuti cartacei, dovrà essere prodotto in conformità a quanto previsto per la tipologia 1.1, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 (materiale conforme alle norme UNI-EN 643);
- i. dovrà essere garantito il rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter, c.3 come modificato dalla recente L. 128/2019 in vigore dal 3 novembre 2019, sulla scorta di quanto previsto nel documento "Procedure end of waste carta e cartone" d.d. 14 novembre 2019 fornito dalla Società RE.TE. S.r.l.;
- j. la Società RE.TE. S.r.l. dovrà redigere apposita documentazione di automonitoraggio che evidenzia per ogni lotto di materiale il rispetto delle condizioni/criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, ivi inclusa la documentazione di controllo delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, delle operazioni di trattamento eseguite e delle caratteristiche del materiale prodotto;
- k. per ogni lotto dovrà essere redatta apposita dichiarazione di conformità, ai sensi del DPR 445/2000, riportante tutte le informazioni attestanti il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto quali in particolare le caratteristiche del materiale recuperato e la quantificazione del lotto di riferimento.

**12. Modalità di
verifica,
monitoraggio
e controllo del
progetto
approvato**

Per la verifica ed il controllo del progetto approvato la Società RE.TE. S.R.L. dovrà:

- comunicare le date di inizio e di ultimazione dei lavori al Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione Friuli V.G., al Comune di Fiume Veneto, all'ARPA Friuli V.G. e all'Azienda Sanitaria; la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti prima dell'avvio degli stessi; i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento ed essere ultimati entro 24 mesi dalla data di inizio degli stessi;
- provvedere agli adempimenti in materia di collaudo previsti dall'art. 28 della L.R. 34/2017. Gli oneri del collaudo sono posti a carico della Società RE.TE. S.r.l., che dovrà trasmettere allo scrivente Servizio regionale il certificato di collaudo ai sensi dell'art.28, c.4 della L.R. n.34/2017. Il collaudo riguarderà l'accertamento della rispondenza al progetto dell'impianto come approvato nonché alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- comunicare al Comune di Fiume Veneto ed al Servizio gestione rifiuti della Regione, la data dell'effettivo inizio dell'esercizio dell'impianto e trasmettere al Comune di Fiume Veneto, all'ARPA e per conoscenza alla Regione, entro 60 giorni da tale data, il documento di verifica dei livelli di emissione ed immissione acustici riscontrabili con l'impianto a pieno regime e le attrezzature in funzione, al fine di verificarne l'effettiva conformità ai valori limite, come previsto altresì dalla documentazione progettuale presentata.

- 13. Obblighi di comunicazione** In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Fiume Veneto, all'ARPA FVG e all'Azienda Sanitaria.
- 14. Garanzie finanziarie** La Società RE.TE. S.R.L., ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/2017, dovrà costituire a favore della Regione Friuli Venezia Giulia la garanzia finanziaria di **€ 179.620,61 (centosettantanovemilaseicentoventi/61 euro)**, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per la chiusura dell'impianto ed il ripristino dell'area. Detta garanzia dovrà essere trasmessa al Servizio gestione rifiuti della Regione Friuli V.G. ai fini della sua accettazione.
- 15. Autorizzazione unica - durata** L'autorizzazione unica ha validità **10 anni** decorrenti dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata su richiesta della Società RE.TE. S.R.L., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
- 16. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)**
- a. Modifiche dell'autorizzazione:
- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali;
 - eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali dovranno essere preventivamente autorizzate;
 - l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato;
 - ogni variazione del Legale Rappresentante dovrà essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.
- b. Altre avvertenze:
- la cessazione dell'attività da parte della Società RE.TE. S.R.L., senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio rifiuti della Regione ed al Comune di Fiume Veneto;
 - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 17. Disposizioni relative alla chiusura** Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società che per altre cause, la Società RE.TE. S.r.l. dovrà provvedere a destinare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi come da "Piano di dismissione" e secondo le previsioni urbanistiche, dimostrando che il sito non sia da assoggettare a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente, comunicando le risultanze dell'indagine alla Regione ed all'ARPA Friuli V.G. A tal proposito, la Società RE.TE. SRL dovrà presentare agli Enti competenti una relazione riportante in sintesi la storia dell'impianto e dei diversi rifiuti che sono stati gestiti al suo interno nell'arco della "vita operativa" dell'impianto stesso, indicando i luoghi di stoccaggio/recupero e le modalità di gestione degli stessi, nonché gli eventuali incidenti/malfunzionamenti/sversamenti verificatisi nell'arco della vita dell'impianto che possono essere stati causa di possibili contaminazioni comunicando per tempo agli Enti interessati le modalità di intervento e l'entità delle indagini di verifica da effettuare nell'area.